



PROVINCIA DI BRINDISI

Direzione Area 4 – Ambiente e mobilità

Settore Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 – Via A. De Leo, 3 - Brindisi; 0831 565111

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. _____ di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, _____

MINERMIX S.r.l.

C.da Matarano, 3/A – 72015 Fasano
postacertificata@pec.minermix.it

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

E, p.c.

REGIONE PUGLIA

Servizio autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale - D.D. n.294 del 06/07/2010 della Regione Puglia- Minermix s.r.l.-di Fasano- C.da Matarano 3/A – Cod Attività 3.1
Nota di riscontro alla Diffida

Premesso che:

- con nota prot. 29370 del 27/09/2019, il DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia ha trasmesso la relazione conclusiva delle attività di ispezione ambientale ordinaria presso l'impianto della Minermix S.r.l. di Fasano, autorizzato alla produzione, macinazione e miscelazione di ossido di calcio, calce idrata, premiscelati di minerali, grassello e malte per edilizia con D.D. Regione Puglia n.294 del 06/07/2010;
- con nota prot. n. 705 del 10/01/2020, sulla base della succitata relazione di ARPA Puglia, questo servizio ha impartito al Gestore alcune prescrizioni per eliminare le criticità riscontrate nonché le raccomandazioni formulate da ARPA Puglia, chiedendo al contempo ad ARPA Puglia di esprimersi in merito ad alcuni riscontri forniti – *medio tempore* – dal Gestore;
- in data 11/02/20, con nota acquisita al prot. n. 4234, il Gestore ha fornito il proprio riscontro, di cui il servizio scrivente ha preso atto favorevolmente con propria nota 6007 del 25/02/2020;
- il DAP Brindisi di ARPA Puglia con nota prot. 16412 del 11/03/2020, acquisita al prot. 7786 del 11/03/2020, ha trasmesso le valutazioni richieste dall'Autorità competente con nota prot. 705 del 10/01/2020, evidenziando la presenza delle criticità e condizioni cui il Gestore non aveva ottemperato e, nello specifico:
 - **rilievo 3:** è necessario che il Gestore aggiorni il report ambientale 2018 secondo le indicazioni di ARPA Puglia e adegui la compilazione dei successivi report;
 - **rilievo 6:** incongruenza tra i dati dei consumi della risorsa idrica per i diversi usi riportati nella scheda F dell'AIA e quelli dichiarati dal Gestore relativamente all'anno 2018 in sede di visita ispettiva; è pertanto necessario che il Gestore trasmetta la scheda F aggiornata, chiarendo le ragioni di tale incongruenza;
 - **rilievo 10:** nel merito della gestione delle acque meteoriche, il Gestore ha comunicato di voler utilizzare 4 vasche – prima dedicate alla produzione del grassello – all'accumulo di acqua ai fini del riutilizzo; inoltre vi è incongruenza tra la dichiarata assenza di scarichi idrici

nell'ambiente, giustificata con l'integrale riutilizzo delle acque meteoriche, e i dati dei consumi idrici complessivi dell'impianto, integralmente coperti con l'approvvigionamento idrico da pozzo. Pertanto ARPA Puglia rimarca la violazione della prescrizione AIA di cui alla D.D. 294/2010, n. 9;

- **rilievo 12:** è necessario che il nuovo piano di manutenzione dell'impianto di idratazione precisi il numero di ore di marcia dell'impianto ai fini della programmazione delle attività di manutenzione;
- **rilievo 15:** sui sili di stoccaggio calce in zolle non risultano installati gli interruttori di emergenza in grado di interrompere in automatico il caricamento dei sili al raggiungimento dell'alto livello segnalato dagli indicatori, come previsto nelle BAT di settore e dichiarato negli elaborati progettuali presentati dal Gestore;
 - con nota prot. n. 9075 del 27/03/2020, questo Servizio diffidava il Gestore a mettere in atto tutte le azioni finalizzate al ripristino delle attività in conformità con il provvedimento autorizzativo e a trasmettere all'Ufficio scrivente, specifica relazione sulle azioni correttive intraprese.

In data 28/04/2020, con nota acquisita al prot. n. 11004 del 29/04/2020, il Gestore ha dato riscontro alla diffida del 27/03/2020, con una lettera sulle azioni intraprese e corredando tale lettera, come da richiesta, con la seguente documentazione.

- **per il rilievo 3:** copia aggiornata del report annuale AIA 2018 ;
- **per il rilievo 6:** scheda F aggiornata;
- **per il rilievo 12:** nuovo piano di manutenzione dell'impianto di idratazione indicando il numero di ore di marcia dell'impianto;

In merito al **rilievo n.10**, poiché era stata rimarcata da ARPA con la nota n.16412 la violazione della prescrizione AIA di cui alla D.D. 294/2010, n. 9 per via della incongruenza riscontrata tra la dichiarata assenza di scarichi idrici nell'ambiente (giustificata con l'integrale riutilizzo delle acque meteoriche) e i dati dei consumi idrici complessivi dell'impianto, integralmente coperti con l'approvvigionamento idrico da pozzo il Gestore, oltre a contestare tale attribuzione di violazione, con la richiamata nota acquisita al prot. n. 11004 del 29/04/2020 ha comunicato la modifica non sostanziale da apportare all'impianto di raccolta al fine di aumentare la quantità stoccata di acque piovane mediante la destinazione di n.4 vasche, prima in uso all'impianto di produzione del grassello, ad uso esclusivo del contenimento delle acque meteoriche. Nel merito si fa presente che questo servizio ha preso in carico la comunicazione e la documentazione inviata, avviandone l'istruttoria che allo stato non risulta ancora conclusa.

Per il **rilievo n.15** (installazione di interruttori di emergenza sui sili di stoccaggio calce), il Gestore ribadisce che, in linea con quanto definiscono le BAT di settore e quanto previsto dal documento del 2016 "Stato di attuazione delle BAT nello stabilimento Minermix" al punto 40-3 (*Utilizzo di sili di stoccaggio di capacità adeguate, indicatori di livello con interruttori di emergenza e filtri per la gestione dell'aria impregnata di polveri spostata durante le operazioni riempimento*), sui sili sono installati gli interruttori di emergenza che non bloccano, per loro caratteristica, in automatico il caricamento degli stessi sili: tale funzione sarebbe demandata, invece, ad una gestione logico-funzionale ad opera di PLC. Questo Servizio, prende atto della posizione espressa nel merito dal Gestore: naturalmente, restano in capo allo Stesso le responsabilità di eventuali problemi o incidenti futuri riconducibili alla scelta tecnica adottata.

Relativamente alle violazioni delle prescrizioni previste dal Provvedimento autorizzativo A.I.A. riscontrate da ARPA puglia, si fa presente che la Provincia ha provveduto alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa, a mezzo di emanazione di ordinanza ingiunzione, che il Gestore ha provveduto a saldare, come da copia del bonifico inviata in occasione del riscontro acquisito alla nota prot. n. 4234 del 11/02/2020.

In relazione a quanto sopra riportato, fatti salvi gli esiti dell'esame della comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore relativa alla gestione delle acque meteoriche e la concreta attuazione degli impegni assunti dallo stesso, per quanto di competenza del Servizio scrivente, si ritiene di poter ritenere conclusa la procedura di cui alla nota prot. n. 705 del 10/01/2020 e successiva diffida prot. n. 9075 del 27/03/2020.

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che il responsabile del procedimento è l'Istruttore Tecnico Stefano Rago.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993